SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1149)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PISANÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1980

Inchiesta parlamentare sugli illeciti arricchimenti di esponenti politici dalla costituzione della Repubblica in poi

ONOREVOLI SENATORI. — Il dilagare di scandali che coinvolgono in misura crescente esponenti del mondo politico italiano, facendo aumentare ogni giorno di più la sfiducia, il sospetto, la ribellione dei cittadini nei confronti delle istituzioni e di coloro che sono stati designati a rappresentarle, richiede oramai interventi adeguati alla gravità e all'ampiezza del fenomeno.

Posto infatti che la magistratura, per una serie di motivi e di impedimenti a tutti ben noti, non è in grado di esplicare il suo mandato in questo delicato settore;

posto inoltre che la Commissione parlamentare inquirente ha già rivelato tutti i suoi limiti nell'analisi e nelle conclusioni da adottare in merito alle clamorose vicende di corruzione e di illeciti arricchimenti sottoposte al suo giudizio;

posto che l'istituzione di una « anagrafe tributaria » per i parlamentari, se approvata, potrà fornire garanzie solo per il futuro, ma non potrà fare luce sui tanti, troppi, gravi episodi di corruzione e di illeciti arricchimenti registrati in questi ultimi decenni,

noi proponiamo questo disegno di legge per l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, alla quale affidare il compito, indagando sulle consistenze patrimoniali degli esponenti politici dalla costituzione della Repubblica in poi, di fare piena luce su tutti gli episodi di illecito arricchimento di cui sono purtroppo piene le cronache da tanti anni a questa parte.

Questa Commissione d'inchiesta risponde inoltre alla fondamentale esigenza di tanti esponenti politici i quali, avendo sempre operato onestamente al servizio delle istituzioni e del popolo italiano, si vedono ingiustamente coinvolti nel clima di sospetto, di sfiducia e di disprezzo che colpisce ormai indiscriminatamente l'intera classe politica italiana.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Occorre quindi individuare quanti, abusando delle leve del potere, sono riusciti ad arricchirsi con mezzi illeciti: e non si tratta di un'impresa impossibile, dato che la Commissione dovrà interessarsi solo delle posizioni patrimoniali dei parlamentari, dei presidenti degli enti statali e parastatali, dei loro congiunti di primo grado e degli eventuali segretari particolari o capi di segreterie politiche e amministrative.

Poche migliaia di persone, tutte già note e sulle quali gli uffici tributari dispongono già in partenza di abbondanti documentazioni.

Una Commissione parlamentare d'inchiesta, che concluda i suoi lavori smascherando i disonesti e restituendo la fiducia dei cittadini in coloro che, nell'espletamento del loro dovere di uomini politici, hanno saputo comportarsi onestamente, può rappresentare, al punto in cui si è giunti, l'unico strumento capace di arrestare la marea montante di profonda sfiducia che sta per sommergere queste istituzioni.

Per tali motivi, onorevoli senatori, vi invitiamo ad approvare il disegno di legge allegato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È costituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli illeciti arricchimenti di esponenti politici dalla costituzione della Repubblica in poi.

La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, nominati rispettivamente in proporzione alla composizione dei Gruppi parlamentari dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica. Con la stessa procedura si procederà alle sostituzioni che si rendessero necessarie per dimissioni o per cessazione del mandato parlamentare.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, fra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione elegge nel suo seno due Vice Presidenti e due segretari.

Art. 2.

La Commissione d'inchiesta ha il compito di accertare:

1) la consistenza patrimoniale, gli introiti e le partecipazioni societarie e azionarie di tutti i parlamentari (deputati e senatori) e di tutti i presidenti di enti statali e parastatali al momento della nomina, dalla costituzione della Repubblica in poi;

2) le successive variazioni della consistenza patrimoniale, degli introiti e delle partecipazioni societarie e azionarie durante il mandato e allo scadere del mandato stesso;

3) la consistenza patrimoniale, gli introiti e le partecipazioni societarie e azionarie della moglie, degli ascendenti e dei discendenti di primo grado dei suddetti parlamentari e presidenti di enti statali e pa-